

ORGANIZZAZIONE FAMIGLIE CONTRO LA FIBROSI CISTICA A CARATTERE UMANITARIO

TITOLO I

IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 – COSTITUZIONE	
1.	E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile l'associazione di volontariato denominata "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA OFFICIUM ODV", in breve "Officium"
2.	Officium con sede legale in Roma codice Fiscale 97096930587 è stata costituita con atto in data 19 maggio 1993 repertorio n°12393, registrato a Roma Atti Pubblici il 1 giugno 1993 al n. 12478 serie 1E. La Regione Lazio con lettera in data 01/12/1994 protocollo n°14574 ha iscritto Officium nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato.
3.	Officium si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4.	Officium adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima
5.	Officium ha la propria autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale secondo il proprio Statuto e la legge.
6.	La "LIFC OFFICIUM – ODV" si configura quale Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017 nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7.	La LIFC OFFICIUM -ODV adotta nella propria denominazione l'acronimo "ODV", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
8.	L'Associazione è iscritta nella sezione Organizzazioni di Volontariato del RUNTS con determinazione N. G16954 del 2/12/2022

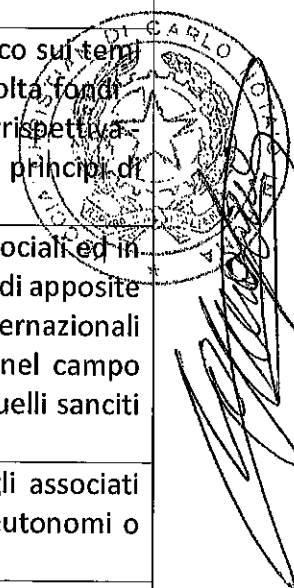
ART. 2 - SEDE	
1.	Officium ha attualmente sede in Roma (RM) alla Piazza di Sant'Onofrio n. 4
2.	La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nella medesima città con una delibera del Consiglio Direttivo di Officium.
3.	Officium potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
4.	La durata della Officium è illimitata.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'	
1.	Officium ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari,

Riccardo Bignardi

elettività e gratuità delle cariche sociali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, in particolare dagli articoli 17 e 34.
2. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale la Officium ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in favore prevalentemente di terzi:
a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b. interventi e prestazioni sanitarie;
c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
g. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
3. In particolare, Officium si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per la lotta contro la fibrosi cistica in conformità alle finalità previste nella L. 548/93 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica" e pertanto intende:
a. Assicurare, in accordo con LIFC ODV, la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
b. promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
c. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
d. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
e. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
f. contribuire all'informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
g. promuovere e curare l'informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato;

h. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
i. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
j. bandire borse di studio per la ricerca, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato;
k. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
l. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica;
m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC ODV;
n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
4. Officium può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. Tali attività saranno approvate di volta in volta dal Consiglio Direttivo e ratificate nella prima Assemblea utile.
5. Officium svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. Officium potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. Officium ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente statuto.
7. Officium ODV si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati ovvero delle persone aderenti agli enti associati può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 33 del DLgs n. 117/2017.
8. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e



Roberto Bignini

documentate per l'attività prestata; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

9. Officium può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 3 comma 4 della Legge 266/1991.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA'

1. Officium opera nella regione Lazio. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
2. Officium opera in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni della LIFC ODV.
3. Officium ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa.

TITOLO II GLI ASSOCIATI

ART. 5 - GLI ASSOCIATI

1. Officium ODV è costituita da Associati persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta e che riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e che si impegnano ad adottare sia gli obblighi del presente Statuto che quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
2. Sono Associati persone fisiche tutti coloro che abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo
3. Tutti gli associati di Officium sono soci di LIFC ODV.
4. L'ammissione di un nuovo socio, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo di Officium.
5. La quota associativa a carico degli associati è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo della Officium ODV, entro il 31 ottobre di ogni anno; in mancanza di delibera la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
6. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività di Officium con piena parità.
7. L'ammissione alla Officium ODV non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo
8. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Possono accedere a tutte le cariche elettive i soci che abbiano un'anzianità nell'associazione di almeno due anni. Gli Associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

- | |
|---|
| 10. Gli Associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi di Officium. |
| 11. In conformità alla normativa vigente, Officium provvederà ad assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. |

ART. 6 – CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO
--

- | |
|--|
| 1. La decadenza dalla qualità di socio avviene: |
| a. Per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo di Officium ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso; |
| b. Per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo di Officium; |
| c. Per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate da Officium, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi. |
| 2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il disposto del Collegio Nazionale dei Garanti è inappellabile e viene comunicato entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. |
| 3. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso. |

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 7 - ORGANI

- | |
|--|
| 1. Sono organi di Officium: |
| a. l'Assemblea generale dei Soci |
| b. il Consiglio Direttivo |
| c. la Presidenza |
| d. il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale) |
| e. il Comitato di Consulenza Scientifica (eventuale) |



ART. 8 – GRATUITA' DELLE CARICHE

- | |
|--|
| 1. Gli associati che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, di consulenza e/o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività, ad eccezione dell'organo di controllo e dei revisori. |
| 2. Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi di Officium e dalla legge. |
| 3. Le eventuali incompatibilità verranno demandate al Regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo. |

Rocco B...

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO I
ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Generale, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Le Assemblee hanno luogo nella sede di Officium o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
4. L'assemblea, ad eccezione di quella in cui si provvede al rinnovo delle cariche elettive, può essere altresì tenuta in videoconferenza o attraverso mezzi equipollenti, che garantiscano il corretto svolgimento dell'adunanza e la diretta partecipazione ai lavori; pertanto, nei casi ritenuti opportuni dall'Organo amministrativo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo; è convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:
 - a. avviso affisso in sede e/o bacheca on line di Officium;
 - b. avviso a tutti gli associati risultanti dai registri di Officium, tramite posta elettronica o con altro mezzo idoneo che dia certezza dell'avvenuto ricevimento della stessa

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE

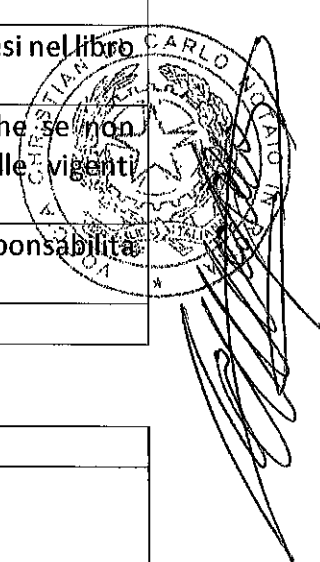
1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. L'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui all'art.11 c.2.
3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento di Officium e la devoluzione del patrimonio
4. Per le deliberazioni in sessione straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza degli associati. Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato di Officium e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto di voto.
5. Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è ammesso il voto con delega: ogni Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati, previa formale delega per iscritto. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati che non siano membri del Consiglio Direttivo.
6. In assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
7. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti normative.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non possono esercitare diritto di voto.
9. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a. delibera sugli indirizzi e direttive generali di Officium;
 - b. delibera sul programma di attività e sul Regolamento di Officium;
 - c. delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione degli stessi con voto segreto;
 - d. delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
 - f. approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - g. stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;



Carlo Bignardi

h. delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, sottoposte dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera: - sulle modificazioni statutarie; - sullo scioglimento di Officium e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Officium, in sua assenza dal Vicepresidente vicario o dall'altro vicepresidente, in caso di impedimento anche di quest'ultimo da persona eletta a maggioranza tra i soci intervenuti alla stessa.
4. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni in conformità allo Statuto e alle leggi.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE
1. 1. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri.
2. Il Consiglio Direttivo di Officium elegge un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo Nazionale di LIFC ODV. Questo membro fa parte di diritto del Consiglio Direttivo di Officium.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
4. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto.
5. Non è ammesso il voto per delega.
6. E' ammesso a partecipare senza diritto di voto il Presidente dell'Organismo di Controllo; su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
2. Sono tenute presso la sede di Officium o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

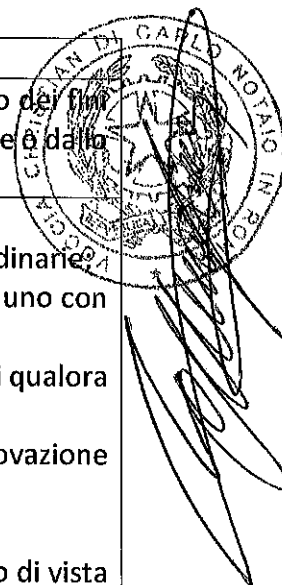
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

- 3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate tramite posta elettronica o con altro mezzo idoneo che dia certezza dell'avvenuto ricevimento della stessa, da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo (anche virtuale), dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
- 4. Le riunioni dovranno essere indette almeno due volte l'anno, preferibilmente ogni sei mesi.
- 5. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza, anche se da remoto, di almeno la metà più uno dei suoi membri
- 6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo anche per fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo che dia certezza dell'avvenuto ricevimento della stessa e ritenute valide in questo caso solo se approvate con maggioranza dei due terzi e ratificate con successivo verbale.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

- 1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento del fine di Officium e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
- 2. Esso ha il compito di:
 - a. dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b. eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, i Vicepresidenti (eleggendone uno con funzioni vicarie), il Segretario e il Tesoriere;
 - c. nominare i rappresentanti di Officium presso Enti e Amministrazioni territoriali qualora richiesto;
 - d. approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
 - e. programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
 - f. redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi di Officium; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea.
 - g. deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
 - h. deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione.
- 3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.



Ricardo Bizio

4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci e da consulenti esterni.

ARTICOLO 17– DECADENZA
1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione nominando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si nominerà il più giovane anagraficamente.
4. I membri così sostituiti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa: a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente; b. per decadenza mandato; c. per decesso; d. per decadenza dalla qualità di socio, di cui all'art. 7 comma1 b del presente statuto; per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibile con le finalità di Officium, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC ODV; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi. e. per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibile con le finalità di Officium, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Onlus; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III
LA PRESIDENZA

ART. 18 – COMPOSIZIONE
1. La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, da un eventuale secondo Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dall'eventuale consigliere membro del consiglio Nazionale di LIFC ODV.
2. Assicura il governo di Officium in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.
3. Propone al Consiglio Direttivo i coordinamenti tematici, i criteri e le modalità per la loro composizione e ne cura l'attuazione.

ART. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente coordina le attività di Officium e ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione di Officium.
4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente – sentito i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e l'eventuale consigliere membro del consiglio Nazionale di LIFC ODV - può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo o l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo di Officium, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati che dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni
7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.

ART. 20 – VICE PRESIDENTI

1. Il Vice Presidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vice Presidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Coadiuvata, insieme all'altro Vice Presidente, il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione di Officium.

ART. 21 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella Direzione e nel Consiglio Direttivo per l'esplicazione delle attività associative di Officium sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
2. Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.
3. Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali dei Soci nonché del libro degli aderenti ad Officium.

Rocco B. B. B.

ART. 22 - IL TESORIERE	
1.	Il Tesoriere cura la gestione della cassa di Officium e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2.	Controlla la tenuta dei libri contabili.
3.	Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre.
4.	Predisporre dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
5.	Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO IV
ORGANISMO DI CONTROLLO

ART. 23 - ORGANISMO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE	
1.	L'Organismo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017.
2.	L'Organismo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'Articolo 30, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017. Se l'Organismo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone esterne all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. Nel caso di organo monocratico, l'unico componente deve esser egualmente scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.
3.	L'Organismo di Controllo nomina al suo interno un Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPITI	
L'Organismo di Controllo:	
1.	vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2.	vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3.	Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
4.	il Componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO V
COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

ART. 25 – COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA: COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Consulenza Scientifica si compone di un numero ristretto di esperti (massimo 5 fra medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, ricercatori...) riconosciuti nell'ambito della Fibrosi Cistica. Essi vengono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 26 – COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA: COMPITI

1. Il Comitato di Consulenza Scientifica riveste carattere consultivo in merito alle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Officium che riguardano la materia medica.
2. Il Comitato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. I pareri del Comitato non saranno vincolanti per le deliberazioni del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente di Officium può avvalersi anche della consulenza dei singoli rappresentanti del Comitato, in rapporto alla specificità della loro competenza.
5. Le attività del Comitato di consulenza scientifica dovranno essere svolte a titolo gratuito. Eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute verranno stabiliti dal regolamento di Officium.



TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 27 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il patrimonio e le entrate di Officium sono costituiti da:
 - a. quote sociali individuali;
 - b. contributi ricevuti da privati cittadini;
 - c. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private o religiose;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
 - f. rimborsi derivanti da attività convenzionate;
 - g. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - h. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - j. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rocco Byron

3.	I versamenti effettuati ad Officium sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dello stesso o di estinzione per qualunque altra causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato ad Officium.
4.	I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
5.	I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
6.	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7.	Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 28– BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE	
1.	Gli esercizi di Officium chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.
2.	I bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e dovranno restare depositati presso la sede della Officium ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
3.	E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
4.	La Officium ODV ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 117/2017.
5.	Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, l'organo amministrativo e deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'organo amministrativo. Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, l'organo amministrativo deve: a. pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Controllo e ai dirigenti;

b.	predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.
6.	I rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 3, del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere, altresì, pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 48.
7.	Utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e deliberate da Officium.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29- SCIoglimento	
1.	scioglimento della Officium ODV deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità dell'art. 12, comma 4, del presente Statuto.
2.	L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento della Officium ODV deve essere inviato almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
3.	La delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio si intende approvato solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
4.	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Competente e/o del RUNTS (una volta operativo) di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge: a. ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi a quello contemplato nell'art. 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente; b. in mancanza di quanto previsto al comma 1 sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
1.	Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ODV che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2.	La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ODV avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Rocco Bignardi

ART. 31 - RINVIO

- | |
|---|
| <p>1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio al D.Lgs 117/2017 e s. m. e i. e alle norme contenute nel Codice Civile.</p> |
|---|

ART. 32 - NORME TRANSITORIE

- | |
|--|
| <p>1. Il presente Statuto, di adeguamento al D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.</p> |
|--|

**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico
(art.22 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82-Art.68-ter, legge 16 febbraio 1913,n. 89)**

**Certifico io sottoscritto, Christian Voccia, Notaio in Roma, iscritto
nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata
di certificato di validità fino al 20 gennaio 2026, rilasciato dal Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente
copia, composta da diciassette facciate redatta su supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico, firmato a
norma di legge.**

**Roma, 14 dicembre 2023, nel mio studio
in Via Pindaro n. 28/N.**